



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

CONTRATTO

Oggetto: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BASE DI R.S.P.P. PER LA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA, PER IL PERIODO DAL 10 FEBBRAIO 2021 AL 9
FEBBRAIO 2022 - CIG: ZB93026CFE

TRA

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, personale e servizi - Corte di appello di Catania rappresentata dal presidente delegato dott. Rosario Cuteri, codice fiscale CTRRSR53A10C351H, il quale interviene e agisce nel presente contratto in nome e per conto della suddetta Corte, avente sede in piazza Giovanni Verga, snc - Catania, codice fiscale 80012040871, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'ente medesimo, che nel contesto del presente atto verrà chiamato anche per brevità "Corte"

- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

E

OSM S.r.l. con sede a Catania (CT), Viale Africa n. 174, codice fiscale/partita IVA 00685340861, rappresentata dal Signor Santi Monasteri nato a Piazza Armerina (EN) il 21/05/1967 e residente a Mascali (CT) Via G. Mameli n. 30, codice fiscale MNSSNT67E21G580F, nella qualità di Rappresentante Legale,

- CONCORRENTE AGGIUDICATARIO

PREMESSO CHE

- con Determina Presidenziale del 13 gennaio 2021, prot. n. 71, è

stata avviata la procedura comparativa per l'acquisizione dei servizi sopra individuati, per un importo a base d'asta di € 14.500,00, oltre IVA, mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip della P.A., previa pubblicazione di apposita indagine di mercato;

- con Determina Presidenziale dell'8 febbraio 2021, la fornitura del predetto servizio è stata aggiudicata all'operatore economico denominato QSM S.r.l. con sede in Catania Viale Africa n.174, codice fiscale/partita IVA 00685340861 che ha presentato l'offerta col minor prezzo pari a complessivi € 6.399,89, oltre IVA, con un ribasso del 55,863%, rispetto al prezzo a base d'asta pari ad € 14.500,00, oltre IVA;

- con nota dell'8 febbraio 2021, si è provveduto, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti, alla comunicazione di aggiudicazione gara del suddetto servizio;

- che il concorrente aggiudicatario a garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito una polizza fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata con la HDI Assicurazioni S.p.A., n. 1020413510, la cui efficacia decorre dalla data di stipula del presente contratto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

- che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 circa il rispetto agli obblighi relativi al paga-



mento delle imposte e tasse il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;

- che, stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo art. 9;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti medesimi convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - CONTENUTI

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa e gli atti in essa citati come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché non allegati;

Art.2 - OGGETTO

L'oggetto del presente appalto attiene alla fornitura del servizio di base di R.S.P.P. per la Corte d'appello di Catania, con le unità occorrenti, secondo le caratteristiche e le modalità riportate nel capitolato speciale (All. A dei documenti di gara).

ART. 3 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 10 febbraio 2021 fino al 9 febbraio 2022.
Il corrispettivo del servizio è determinato in complessivi € 6.399,89, oltre IVA come per legge.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell'Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore. Il pagamento in favore

dell'Operatore aggiudicatario sarà effettuato secondo quanto previsto dal Capitolato d'appalto e dalle norme di legge in vigore. Il Fornitore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto e il codice CIG.

Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine, e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a: Corte di Appello di Catania - Piazza Giovanni Verga - 90125 Catania - CF 80012040871, e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI). Il documento inviato dovrà contenere obbligatoriamente, oltre agli elementi sopraindicati, anche il codice univoco dell'ufficio destinatario della P.A. (codice IPA): A30PSI.

Le fatture dovranno riportare, in relazione all'IVA, la dizione "scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR 633/1972" così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo split payment. In assenza di tale dicitura le stesse non saranno accettate.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai





sensi dell'art.3 della L. n.136/10, le ditte concorrenti si obbligano ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

Pertanto, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi saranno comunicati dall'aggiudicatario.

ART. 5 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato nel sistema di e-procurement.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C. Al contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il presente documento di stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso.

Art. 6 - Sospensione dei Servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto contro-

versie con la Corte. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Corte procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Corte e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 7 - Clausola di manleva e copertura assicurativa

L'Appaltatore si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a stipulare un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, per eventuali danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Penali e recesso del contratto

A seguito del riscontro da parte del RUP di non conformità nell'esecuzione contrattuale, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di penali secondo le disposizioni indicate all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica

dica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

L'ammontare complessivo delle penali comminate non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto al netto dell'IVA, pena la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di legge in relazione all'escussione della fidejussione definitiva ed al ristoro del maggior danno subito dall'Ente Committente.

Si considerano non conformità: la mancata esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento; l'imperfetta esecuzione delle medesime, in difformità dalle regole dell'arte e/o dalle prescrizioni contenute nel complesso della documentazione di gara e del Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

L'Amministrazione Committente ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo:

- la circostanza di fatto per cui sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
- la perdita dei requisiti minimi richiesti dai documenti di gara per la partecipazione alla procedura;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la stipula del Contratto.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (solo se già accettati dal Direttore dell'Esecuzione) oltre al decimo delle prestazioni contrattuali non ancora eseguite.

Tale pagamento avverrà in sede di liquidazione, pro quota, dell'ultimo canone trimestrale utile in relazione alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali di pagamento; l'Aggiudicatario rinuncia espressamente, in sede di stipula del Contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o inden-



nizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1.671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale, l'aggiudicazione definitiva della procedura non costituisce per l'Aggiudicatario diritto di esclusiva per l'erogazione delle prestazioni oggetto della procedura stessa. In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione Committente ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

per grave inadempienza e clausola risolutiva espressa

Costituiscono causa di risoluzione automatica del contratto il grave inadempimento delle obbligazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto è del pari risolto quando viene accertata, a carico

dell'Appaltatore, una grave inadempienza, tale da compromettere la buona riuscita delle attività. Il Committente si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 6%, nell'arco temporale di sei mesi.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede, per le verifiche di propria competenza, a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, il Committente comunica la risoluzione del presente contratto. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Committente, sono posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle attività e l'importo netto delle stesse risultanti dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato.

Le parti convengono espressamente che il Contratto si risolva nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento si reiteri per più di tre volte. La risoluzione opera di diritto quando l'Ente Committente comunica, mediante PEC che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra la Corte e la Società, derivanti dall'esecuzione del presente contratto che non trovano diversa composizione, verrà adito il Foro di Catania. Resta comunque esclusa la competenza arbitrale.

ART. 11 - NORMATIVA SULLA PRIVACY

La ditta aggiudicataria autorizza la Corte, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni, ad utilizzare i dati contenuti nel presente atto che saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse al presente affidamento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 12 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati, i sotto elencati documenti:
- "Allegato A Capitolato Speciale d'appalto".

ART. - 13 RICHIAMO ALLE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti di gara sopra citati si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria

La Corte di Appello di Catania

Il Rappresentante Legale

Il Presidente della Corte Delegato

Dott. Santi Monasteri

Dott. Rosario Cuteri

